REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

TITOLO SECONDO - IGIENE DELL'AMBIENTE

Approvato con Delibera CC n° 8 del 29/1/2002

CAPITOLO 15 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ED UTILIZZO AGRONOMICODEI LIQUAMI

2.15.1 Campo di applicazione

2.15.2 Distanze per nuove costruzioni di allevamenti, stalle, concimaie e vasche di raccolta deiezioni

2.15.3 Allevamenti esistenti

2.15.4 Depositi

2.15.5 Caratteristiche delle stalle

2.15.6 Porcilaie per suini ad ingrasso e gestazione

2.15.7 Stalle per bovini

2.15.8 Norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali

2.15.9 Caratteristiche costruttive delle lagune

2.15.10 Caratteristiche costruttive delle vasche

2.15.11 Caratteristiche costruttive delle Concimaie

2.15.12 Caratteristiche delle barriere vegetali

2.15.13 Utilizzazione dei reflui zootecnici. Norme generali

2.15.14 Utilizzazione a scopo agronomico di letame

2.15.15 Contenuti del piano di utilizzo agronomico

2.15.16 Trasporto liquami di origine animale

2.15.17 Deroghe e criteri di attuazione

2.15.1 Campo di applicazione

1. Il presente capitolo norma le modalità insediative degli allevamenti zootecnici ed annessi, comprese le stalle di sosta, e disciplina il trattamento, lo stoccaggio, e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e vegetale conseguenti all'esercizio dell'attività di allevamento, di seguito denominati anche effluenti o reflui, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, salvaguardare le acque superficiali di falda e limitare emanazioni maleodoranti, **ai sensi della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", recepita nell'ordinamento nazionale e oggi disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare artt. 92 e 112, dei criteri tecnici nazionali di cui al D.M. 25 febbraio 2016 e della disciplina regionale lombarda vigente, con riferimento al Programma d'Azione Nitrati 2024–2027 e alle Linee guida regionali aggiornate con D.G.R. XII/4284/2025 e D.G.R. XII/4285/2025 e s.m.ii.**

2. Ai fini del presente regolamento, per allevamento si intende ogni insediamento o complesso costituito da uno o più edifici od installazioni collegati ***funzionalmente*** tra loro in un'area determinata nella quale si svolgono attività di allevamento di animali; rientrano tra questi allevamenti anche le stalle di sosta.
Rientrano all' interno del perimetro dell'allevamento i fabbricati adibiti a ricovero e/o qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari ad esso derivati;

3. Ai fini del presente regolamento per piccoli allevamenti di tipo familiare si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo diretto familiare e purché non ospitino stabilmente più di 100 capi complessivi per le varie specie di animali da cortile e più di 1,0 ton. di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, caprini, ecc.) con un massimo di 3,0 ton. di peso vivo.

4. Per terreno adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per produrre alimenti da destinare al consumo umano, all'alimentazione animale, ovvero alla trasformazione industriale, nonché qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola o colture legnose a rapido accrescimento.

5. Le seguenti norme non si applicano agli allevamenti allo stato brado e alle stalle di emergenza.

2.15.2 Distanze per nuove costruzioni di allevamenti, stalle, concimaie e vasche di raccolta deiezioni.

1. Solamente nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, e con le procedure previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento, è consentito costruire nuovi insediamenti zootecnici e relative concimaie e vasche di raccolta deiezioni.

2. Dall'approvazione del presente Regolamento, qualora gli strumenti urbanistici vigenti non prevedano distanze specifiche, i nuovi insediamenti per allevamento zootecnico devono essere ubicati alle seguenti distanze minime dal ***Tessuto Urbano Consolidato e dagli ambiti d'espansione***:

Tipologia allevamento	**< 1000 capi**	**>=1000 capi**
a) Allevamenti suini	600m	1000m
b) Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca	600m	1000m
c) Allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini	500m	1000m
d) Allevamenti di galline ovaiole, tacchini, struzzi, anatre, faraone ed avicuniculi in generale	400m	1000m
e) Animali da pelliccia	vietati	vietati

Case isolate e nuclei abitati sparsi in zona agricola anche se non facenti parti di aziende agricole:

Tipologia allevamento	**< 1000 capi**	**>=1000 capi**
Per tutte le tipologie sopra descritte	50m	200m

Inoltre per la nuova costruzione di strutture zootecniche (ivi comprese le strutture funzionali all'allevamento e indipendentemente dall' aumento del numero di capi), al fine del calcolo delle distanze degli allevamenti come sopra determinate, viene stabilito che la distanza minima è quella misurata reciprocamente tra il perimetro dell'allevamento (come definito all' art. 2.15.1, comma 2) e quello del TUC, dei nuclei abitati sparsi e delle case isolate sparse;

Le distanze previste per nuclei abitati sparsi e case isolate sparse in zona agricola, anche se non facenti parte di insediamenti agricoli, potranno essere variate a fronte di modifiche a Regolamenti comunali vigenti o a fronte dell'entrata in vigore di discipline omologhe, approvate dal Consiglio Comunale, preordinate al perseguimento dei medesimi fini.

Le abitazioni rurali facenti parte dell'azienda stessa devono essere ubicate a distanza non inferiore a m. 25 da stalle e ricoveri per animali di cui al presente titolo ed alle distanze previste nei successivi punti per stoccaggi di deiezioni ed altri impianti aziendali.

3. Dall' approvazione del presente Regolamento le suddette distanze debbono essere tenute presenti nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

4. Le distanze minime possono essere eventualmente aumentate al massimo del 50% in considerazione di particolari caratteristiche locali o nel caso di mancati sistemi validi di abbattimento *componenti: rumore, odore e polveri.*

4bis. Ai fini dell'applicazione del comma 4, l'Ufficio Tecnico valuterà l'aumento della distanza del 50% in funzione dei seguenti parametri:

1. ***Insufficienza di stratificazione verde: presenza di una barriera mitigativa composta da un unico livello vegetativo (es. solo copertura arborea senza specie arbustive), non garantendo la schermatura continua necessaria al blocco meccanico delle polveri e del rumore;***
2. ***Orientamento sfavorevole dei venti: l'insediamento è ubicato in asse ai venti dominanti rispetto al Tessuto Urbano Consolidato (TUC) o a nuclei residenziali concentrati, senza la previsione di una fascia vegetativa con profondità minima di 10 metri per l'abbattimento degli odori;***
3. ***Carico dimensionale critico: l'allevamento oggetto di intervento ha più di 1000 capi e non prevede l'adozione contestuale di MTD (ove disponibili) ~~certificate~~ per i ricoveri e le strutture di stoccaggio, determinando un impatto potenziale non compensato dalle sole misure paesaggistiche.***

5. Tutte le distanze fra costruzioni agricole ed abitazioni riportate nel presente paragrafo sono da intendersi reciproche; nell'ambito di nuove espansioni abitative il Comune modificherà le N.T.A. nello specifico delle aree occupate da allevamenti esistenti ricadenti nella linea direttiva di espansione abitativa del PGT.

6. Per quanto riguarda le modalità di progettazione e realizzazione delle barriere mitigative si rimanda ai regolamenti vigenti.

2.15.3 Allevamenti esistenti

1. Un allevamento esistente si riferisce a un insediamento zootecnico già in attività, autorizzato e conforme alle norme urbanistiche ed edilizie.

2. Tutti gli allevamenti esistenti devono essere condotti nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e, ove previsto, devono provvedere a rendere conformi le strutture aziendali ai regolamenti comunali vigenti.
Gli ampliamenti e le ristrutturazioni di allevamenti esistenti dovranno essere conformi alle norme del presente Regolamento nonché alle discipline urbanistico – edilizie e di benessere animale vigenti.

3. Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti possono continuare la loro attività solo a condizione che vengano ristrutturati con:

a) soluzioni atte a riportare in norma allevamenti esistenti, secondo le disposizioni vigenti in materia di utilizzo dei reflui zootecnici dettate dal presente regolamento, che mirano inoltre ad una soluzione migliorativa degli aspetti igienico-sanitari, ivi compresa la dotazione di nuovi stoccaggi, sono da ritenersi adeguamenti igienico-sanitari dell'allevamento esistente e non nuove costruzioni.
b) compatibilità con ogni altra norma edilizia vigente nella zona considerata.
c) assenza di ogni fonte di danno o di molestia per i lavoratori e per la popolazione circostante.

Le suddette ristrutturazioni devono essere completate entro i termini stabiliti dal Responsabile del Servizio in accordo con la normativa regionale vigente e **con il parere dell'ARPA.**

In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'azienda dovrà cessare l'attività di allevamento entro un termine di tempo stabilito con ordinanza del Responsabile del Servizio.

Tali allevamenti se posti in zona residenziale e AGRI2 non possono essere ampliati.

Qualora si verifichino le condizioni previste ai punti a), b) e c) è consentito un ampliamento "una tantum" per gli allevamenti con meno di 1000 capi. Tale ampliamento deve essere orientato in modo da massimizzare la distanza dai recettori residenziali, sviluppandosi unicamente sul fronte opposto a essi.

L'aumento consentito è relativo al peso animale insediato ed è consentito fino al 35 % per bovini da latte ed al 20 % delle restanti tipologie a condizione che l'aumento sia accompagnato da adeguamenti tecnologici migliorativi da un punto di vista ambientale, tecnico-economico ed igienico- sanitario.

Tale aumento è consentito solo fino al raggiungimento di 1000 capi totali.

L'Amministrazione Comunale, con specifici regolamenti, può individuare fasce di rispetto entro le quali, per particolari condizioni di contiguità con le zone abitative non è possibile in ogni caso l'aumento dei capi allevati.

4. Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti di cui all'articolo precedente, potranno essere riaperti entro 3 anni dalla cessazione dell'attività a condizione che vengano ottemperate le condizioni di cui ai punti a), b) e c) sopra riportate.

5. Le riconversioni da un tipo di animali ad un altro di allevamenti esistenti ubicati ai limiti di cui sopra sono ammesse solo per tipi di animali e di stabulazioni con limiti di distanza equivalenti od inferiori a quelli precedenti e purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti a), b), e c) sopra riportat~~e.~~

2.15.4 Depositi

Tutti i depositi che lo richiedono devono essere predisposti in modo tale da non permettere la fuoriuscita della sostanza depositata o di acque reflue, prevedendo ove necessario adeguati sistemi di raccolta e convogliamento delle stesse nella vasca di stoccaggio dei liquami o del colaticcio.
I depositi di nuova costruzione contenenti sostanze che possono emanare odori molesti devono rispettare le stesse distanze minime previste per gli allevamenti a cui sono collegate, dalle case isolate non di pertinenza agricola e 25 m dall'abitazione del conduttore del fondo e dalle altre abitazioni in zona agricola.

2.15.5 Caratteristiche delle stalle

1. La progettazione dei ricoveri per animali deve prevedere il massimo risparmio d'acqua nella gestione dell'allevamento. A tal fine tutti i rubinetti ed i tubi per l'acqua utilizzati devono essere dotati di chiusure automatiche e dispositivi atti al risparmio idrico. Tutti i ricoveri per animali e le loro pertinenze devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali, ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire in ogni caso negli stoccaggi dei liquami o sui paddock.
Tutti gli impianti tecnici devono altresì rispettare le vigenti norme di sicurezza e devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica, nonché essere sottoposti a periodica verifica e manutenzione.

2. La costruzione di nuovi insediamenti zootecnici (con ciò intendendo l'edificazione ex-novo integrale dell'allevamento, nonché l'attivazione a seguito di riconversione di allevamenti preesistenti, in cui si sia operato cambio delle specie allevate e/o alla realizzazione di stoccaggi di liquami, **dovrà avvenire ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE, del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), della L.R. 12/2005, della D.G.R. n. XII/4284 del 30 aprile 2025 e s.m.ii. e della D.G.R. n. XII/4285 del 30 aprile 2025.**

2.15.6 Porcilaie per suini ad ingrasso e gestazione

Le caratteristiche costruttive dei ricoveri debbono rispettare la vigente normativa in materia di benessere animale e le disposizioni vigenti in materia di biosicurezza per la prevenzione delle malattie infettive della specie suina e quanto previsto nel Titolo III del presente Regolamento. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti caratteristiche costruttive:

1) in assenza di ventilazione forzata, la superficie fenestrata ed apribile deve essere non meno del 7% della superficie pavimentata.

2) l'aerazione deve essere assicurata anche munendo il tetto di cupolini, eventualmente di tipo continuo.
3) i materiali di costruzione, utilizzati nella realizzazione delle porcilaie, devono rispondere ad un coefficiente di conducibilità termica non superiore ad 1,5 e ad una inerzia termica pari a quella assicurata da 18 cm di muratura piena senza intonaco.

AI fine di facilitare lo svolgimento delle pratiche di profilassi e terapeutiche, è necessario munire le nuove costruzioni di idonei metodi di contenimento degli animali.
Le porcilaie esistenti devono essere dotate di quest'ultima attrezzatura in un periodo non superiore a 365 giorni dalla notifica delle prescrizioni impartite dal Responsabile del Servizio.

2.15.7 Stalle per bovini

1. Le stalle per bovini devono essere progettate e realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale e delle disposizioni del presente Regolamento. Le strutture devono garantire una gestione igienico-sanitaria idonea sia delle stabulazioni su lettiera (produzione di letame) sia di quelle su pavimento fessurato o pieno con raschiatore (produzione di liquame), nel rispetto della normativa sulla tutela delle acque e della direttiva nitrati.

2. I paddock esterni asserviti alle stalle devono avere dimensioni commisurate al numero di capi stabulati ed essere realizzati con:

a) pavimentazione impermeabile dotata di opportuna pendenza verso i punti di raccolta;
b) cordoli di contenimento che, pur permettendo la movimentazione dei mezzi per la pulizia, impediscano la fuoriuscita dei reflui;
c) sistemi dedicati alla raccolta e al convogliamento delle deiezioni e delle acque meteoriche di dilavamento verso le apposite vasche o stoccaggi aziendali a tenuta.

3. In deroga al comma 2, lettera a), le sole zone destinate allo stazionamento estivo temporaneo dei bovini possono essere prive di pavimentazione impermeabile, a condizione che siano comunque delimitate da cordoli di contenimento e che la densità di carico animale non comporti fenomeni di degrado o inquinamento del suolo e delle falde.

2.15.8 Norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali

1. Disposizioni generali e capacità di stoccaggio

- **a)** Gli impianti di stoccaggio degli effluenti di allevamento (liquami, letami, lettiere ed acque di lavaggio) devono essere realizzati a tenuta idraulica e dimensionati in modo da garantire la capacità utile minima prevista dal Piano d'Azione Regionale

per l'applicazione della **Direttiva Nitrati** (91/676/CEE), in funzione delle specie allevate, delle tecniche di stabulazione e dei periodi di divieto di spandimento.

- **b)** I punti di stoccaggio e le relative condotte devono essere riportati nella planimetria allegata al **Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)** o al titolo abilitativo ambientale (AUA/AIA).

2. Stoccaggio e gestione dei LIQUAMI

- **a)** Le vasche, le lagune e le condotte di convogliamento dei liquami e delle acque di lavaggio devono essere realizzate con materiali impermeabili ed inalterabili, dotate di sistemi di controllo delle perdite e progettate per evitare infiltrazioni nel suolo o corpi idrici.

- **b)** Negli impianti di nuova realizzazione, il riempimento degli stoccaggi deve avvenire prioritariamente mediante condotte fisse a tenuta (tubazioni interrate, fognature interne o canalette coperte).

- **c)** Al fine di ridurre le emissioni odorigene e di ammoniaca, gli stoccaggi devono essere provvisti di idonee coperture (fisse, flessibili o galleggianti) conformi alle norme vigenti. Qualora l'Autorità competente (ATS/ARPA) lo ritenga necessario, può essere prescritto l'uso di attrezzature per l'omogeneizzazione o l'aerazione della massa.

- **d)** La realizzazione di impianti di trattamento delle deiezioni o di reti di distribuzione fissa del liquame sul terreno è subordinata al parere preventivo espresso dalle Autorità competenti (ARPA/ATS) nell'ambito del procedimento autorizzativo.

3. Stoccaggio dei LETAMI (Concimaie)

- **a)** Le concimaie devono essere dotate di platea in calcestruzzo impermeabile, muretti di contenimento su tre lati e pendenza rivolta verso una canaletta di scolo per il convogliamento dei percolati in un'apposita vasca a tenuta.

4. Distanze minime di rispetto per stoccaggi e concimaie.

Salvo prescrizioni più restrittive previste dalla pianificazione urbanistica o di bacino, nella costruzione di nuovi stoccaggi (liquami e letami) devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

- **a) 200 metri** dai punti di captazione di acqua destinata al consumo umano (Zona di Rispetto ex art. 94 D.Lgs. 152/2006);

- **b) 30 metri** da pozzi o punti di captazione ad uso privato o agricolo non potabile;

- **c) 15 metri** dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, canali irrigui, fossi e dal ciglio delle strade ad uso pubblico;
- **d) 25 metri** dall'abitazione del conduttore o dei dipendenti dell'azienda agricola;
- **e) 50 metri** dalle abitazioni isolate di terzi e dai confini delle zone residenziali o di completamento.

5. Adeguamento degli allevamenti esistenti

Per gli allevamenti esistenti, qualora dimostrate impossibilità tecniche non consentano il rispetto integrale delle distanze di cui al comma 4, lettere c) e d), sono ammesse riduzioni fino a un massimo del 50%, a condizione che vengano adottate idonee opere di mitigazione/contenimento approvate dal Servizio Veterinario/ATS e fermo restando il rispetto inderogabile delle distanze di tutela delle acque di cui alla lettera a).

6. Deposito temporaneo sul suolo agricolo (Cumuli in campo)

a) Natura e stato del materiale: Il deposito provvisorio sul terreno è consentito esclusivamente per gli effluenti di allevamento solidi (letami compatti, lettiere esauste e digestato solido) che abbiano già completato il periodo di stoccaggio e maturazione obbligatorio presso le strutture aziendali a tenuta. È tassativamente vietato l'accumulo in campo di liquami, deiezioni palate o materiali ad alto contenuto di umidità in grado di generare percolati o sgocciolamenti.

b) Limiti temporali e rotazione del sito: Il cumulo ha funzione esclusivamente preparatoria all'imminente utilizzazione agronomica e non può permanere sul terreno per un periodo superiore ai limiti previsti dal Piano d'Azione Regionale Nitrati prima dello spandimento. Al termine delle operazioni, la piazzola deve essere completamente ripulita e non potrà essere riutilizzata per due anni consecutivi (obbligo di rotazione annuale del sito).

c) Distanze minime di rispetto: I cumuli in campo devono rispettare tassativamente le seguenti distanze di sicurezza:

- **200 metri** dai punti di captazione di acqua destinata al consumo umano (Zona di Rispetto ex art. 94 D.Lgs. 152/2006);
- **100 metri** dalle abitazioni isolate di terzi e dal perimetro delle zone residenziali o di completamento;
- **20 metri** dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, canali irrigui e fossi di scolo;
- **10 metri** dal ciglio delle strade ad uso pubblico e dai confini di proprietà.

d) Divieti di localizzazione e sagomatura: È vietata la realizzazione di cumuli su terreni con pendenza superiore al 10%, in aree golenali o soggette a esondazione, e su suoli con falda o roccia affiorante. Il cumulo deve essere sagomato con sezione trapezoidale ("a schiena d'asino") per evitare il ristagno delle acque piovane ed essere protetto con teli di copertura qualora richiesto dall'Autorità Sanitaria (ATS) o da ARPA a tutela dei recettori sensibili.

2.15.9 Caratteristiche costruttive delle lagune di stoccaggio in terra

1. Conformità normativa e titolo abilitativo

La progettazione, la realizzazione e la gestione delle lagune di stoccaggio in terra sono soggette al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela delle acque, utilizzazione agronomica degli effluenti (Direttiva Nitrati). In conformità con la normativa regionale sulla qualità dell'aria (**L.R. 24/2006**, **P.R.I.A.** e **D.G.R. n. XI/5615/2021** e s.m.i. per la riduzione delle emissioni di ammoniaca), gli stoccaggi di nuova realizzazione devono essere provvisti di idonea copertura (fissa, flessibile o galleggiante) volta ad abbattere le emissioni in atmosfera e le molestie olfattive, unitamente alla piantumazione di una barriera vegetale perimetrale di mitigazione. La costruzione è subordinata al conseguimento del prescritto titolo abilitativo ambientale (AUA/AIA), previa presentazione dello studio idrogeologico e geotecnico redatto da tecnico abilitato.

2. Requisiti minimi di sicurezza e tutela igienico-sanitaria

Indipendentemente dalle specifiche di progetto approvate in sede autorizzativa, le lagune devono garantire in ogni caso i seguenti presidi minimi inderogabili:

a) Tenuta e controllo perdite: impermeabilizzazione continua a tenuta idraulica, dotata sottostante di rete di sub-drenaggio e pozzetto di spia esterno per il rilievo tempestivo di eventuali perdite o filtrazioni;

b) Franco di sicurezza anti-tracimazione: mantenimento costante di un franco d'aria di almeno **0,50 metri** tra il livello massimo del liquame stoccato e il ciglio superiore dell'argine;

c) Incolumità pubblica: installazione lungo l'intero perimetro di una recinzione di sicurezza rigida di altezza non inferiore a **1,80 metri**, provvista di cancello d'accesso chiudibile a chiave;

d) Pendenza e acque meteoriche: inclinazione delle scarpate idonea a garantire la stabilità geotecnica e realizzazione di un fosso di guardia perimetrale per la deviazione delle acque meteoriche di dilavamento esterno.

2.15.10 Caratteristiche costruttive delle vasche

1. Inquadramento normativo e titolo abilitativo

La realizzazione delle vasche di stoccaggio dei liquami (in cemento armato, muratura o elementi prefabbricati) è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque (D.Lgs. 152/2006), della Direttiva Nitrati. In conformità con la normativa regionale sulla qualità dell'aria (**L.R. 24/2006**, **P.R.I.A.** e **D.G.R. n. XI/5615/2021** e s.m.i. per la riduzione delle emissioni di ammoniaca), gli stoccaggi di nuova realizzazione devono essere provvisti di idonea copertura (fissa, flessibile o galleggiante) volta ad abbattere le emissioni in atmosfera e le molestie olfattive, unitamente alla piantumazione di una barriera vegetale perimetrale di mitigazione. La costruzione è subordinata al conseguimento del prescritto titolo abilitativo ambientale (AUA/AIA).

2. Requisiti tecnici e di sicurezza essenziali

Indipendentemente dalle specifiche di progetto, le vasche in calcestruzzo devono garantire i seguenti requisiti minimi inderogabili:

a) Limiti volumetrici e di altezza: La capacità massima di ciascuna vasca o modulo non può superare i **5.000 m³**. L'altezza delle pareti fuori terra non può eccedere i **4,0 metri** rispetto al piano di campagna naturale.

b) Tenuta idraulica e stabilità: Il fondo e le pareti devono essere realizzati con materiali impermeabili, adeguatamente armati e monoliticamente legati tra loro, con idoneo spessore calcolato per resistere alle spinte del fluido ed evitare lesioni o infiltrazioni nel sottosuolo.

c) Controllo perdite (sub-drenaggio): Al di sotto della platea di fondo deve essere installata una rete di drenaggio collegata a un **pozzetto di spia/ispezione** esterno e accessibile per il rilievo tempestivo di eventuali perdite di liquame.

d) Incolumità e protezione: Le vasche scoperte fuori terra o seminterrate, nonché i relativi pozzetti di estrazione, aspirazione e miscelazione del liquame, devono essere dotati di una recinzione rigida di sicurezza lungo tutto il perimetro, di altezza non inferiore a **1,80 metri**, provvista di cancello di accesso chiudibile a chiave.

e) Coperture e mitigazione ambientale: In conformità con il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRIA) e le direttive regionali sulle emissioni, le vasche devono essere provviste di idonea copertura (fissa, flessibile o galleggiante) per l'abbattimento delle emissioni e schermate visivamente tramite la messa a dimora di una barriera vegetale con specie arboree o arbustive autoctone, secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali.

2.15.11 Caratteristiche costruttive delle concimaie

1. Inquadramento normativo e titolo abilitativo

La realizzazione delle concimaie (in cemento armato, muratura o elementi prefabbricati) è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque (D.Lgs. 152/2006), della Direttiva Nitrati. In conformità con la normativa regionale sulla qualità dell'aria (**L.R. 24/2006**, **P.R.I.A.** e **D.G.R. n. XI/5615/2021** e s.m.i. per la riduzione delle emissioni di ammoniaca), gli stoccaggi di nuova realizzazione devono essere provvisti di idonea copertura (fissa, flessibile o galleggiante) volta ad abbattere le emissioni in atmosfera e le molestie olfattive, unitamente alla piantumazione di una barriera vegetale perimetrale di mitigazione.

2. Requisiti costruttivi e di contenimento

Lo stoccaggio e la maturazione dei letami e degli effluenti di allevamento solidi devono avvenire esclusivamente su platea impermeabilizzata a tenuta idraulica, idonea a sopportare il peso dei mezzi meccanici di movimentazione. La platea deve essere delimitata su tre lati da muretti o cordoli di contenimento in calcestruzzo di altezza non inferiore a 1,00 metro.

2. Gestione dei percolati e dei liquidi di colo

La pavimentazione della concimaia deve essere realizzata con idonea pendenza rivolta verso canalette perimetrali di scolo, predisposte per il convogliamento e la raccolta di tutti i reflui di percolazione (liquidi di colo) all'interno di un'apposita vasca d'accumulo interrata a tenuta idraulica.

3. Dimensionamento e manutenzione

La superficie della platea e la volumetria della vasca dei percolati devono essere dimensionate in conformità alla capacità minima di stoccaggio prescritta dalla normativa regionale sulla Direttiva Nitrati, in funzione del carico animale e del periodo di stabulazione. Le strutture e i relativi dispositivi di tenuta devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e conservazione.

4. Mitigazione visiva e ambientale

Le nuove concimaie devono essere integrate nel contesto aziendale anche mediante la piantumazione, lungo i lati esterni non operativi, di una barriera vegetale di schermatura con essenze arboree o arbustive autoctone.

2.15.12 Caratteristiche delle barriere vegetali

La realizzazione e la gestione delle barriere vegetali deve essere conforme a quanto disposto dai regolamenti comunali vigenti in materia.

2.15.13 Utilizzazione dei reflui zootecnici. Norme generali.

1. Quadro normativo di riferimento: L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è consentita nel rispetto delle disposizioni comunitarie (**Direttiva 91/676/CEE - Direttiva Nitrati**), nazionali (**D.Lgs. 152/2006, art. 112** e **D.M. 25 febbraio 2016**) e del **Programma d'Azione Regionale Nitrati di Regione Lombardia** vigente, nonché delle prescrizioni sulla riduzione delle emissioni in atmosfera (**L.R. 24/2006** e relative Delibere attuative per la qualità dell'aria).

2. Modalità di spandimento e divieti speciali:

a) Tecnica di distribuzione: È tassativamente vietata la distribuzione dei liquami mediante irrigatori a lunga gittata ("cannoni"). Lo spandimento deve avvenire con modalità idonee a contenere le emissioni odorigene e di ammoniaca (es. iniezione diretta, rasoterra o con interramento rapido nei tempi previsti dalle direttive regionali) e comunque secondo le disposizioni vigenti;

b) Condizioni meteo e del suolo: È vietata la distribuzione su terreni gelati, saturi d'acqua, innevati, nonché durante precipitazioni meteoriche o in giornate di forte vento;

c) Distanze di rispetto da centri abitati e recettori: Le operazioni di spandimento devono rispettare una distanza non inferiore a **100 metri** dalle abitazioni di terzi e dai perimetri residenziali, nonché un'opportuna distanza di rispetto da strade pubbliche, fossi e canali irrigui;

d) Distanze da eventi e cave: È vietata la distribuzione nel raggio di **200 metri** in occasione di manifestazioni pubbliche, religiose o fiere, nonché a una distanza inferiore a **200 metri** dalle scarpate di cave in esercizio o dismesse;

e) Tutela delle acque potabili: Resta fermo il divieto assoluto di distribuzione all'interno delle Zone di Rispetto dei pozzi potabili (**200 metri ex art. 94 D.Lgs. 152/2006**).

3. Vigilanza e sanzioni: La vigilanza sul corretto utilizzo dei reflui spetta al Comune, all'ATS e ad ARPA Lombardia nell'ambito delle rispettive competenze. Le violazioni sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale e nazionale di settore e dal quadro sanzionatorio allegato al presente Regolamento.

2.15.14 Utilizzazione a scopo agronomico di letame

1. L'impiego agronomico del letame maturo e dei relativi liquidi di scolo (provenienti da allevamenti con lettiera stabilizzata) è soggetto alla disciplina della comunicazione preventiva e del **Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)** ai sensi della normativa regionale vigente sulla Direttiva Nitrati.

2. L'impiego del letame non richiede specifico titolo autorizzativo comunale. Devono comunque essere rispettati i divieti temporali di spandimento, le dosi massime di azoto per ettaro prescritte dal Programma d'Azione Regionale e le distanze di rispetto dai corpi idrici, dalle strade e dalle abitazioni di terzi.

2.15.15 Contenuti del piano di utilizzo agronomica

1. Presentazione del PUA: L'impresa agricola è tenuta alla predisposizione e trasmissione della Comunicazione Nitrati e del **Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)** tramite i servizi informatici regionali dedicati, secondo le tempistiche e i criteri stabiliti dalle direttive di Regione Lombardia.

2. Prescrizioni e analisi di approfondimento: In presenza di particolari situazioni di rischio idrogeologico, di vulnerabilità dei suoli o in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), l'Autorità competente (Comune, ATS, ARPA) può richiedere l'integrazione del PUA con analisi chimico-fisiche dei terreni e dei reflui (con determinazione degli apporti di Azoto, Fosforo e metalli pesanti), eseguite da laboratori accreditati secondo i metodi ufficiali di analisi del suolo.

3. Sulla base delle risultanze analitiche e delle condizioni locali, l'Autorità competente ha la facoltà di prescrivere vincoli e riduzioni integrative alle quantità massime di effluenti distribuibili sul suolo.

2.15.16 Trasporto di liquami di origine animale

1. Il trasporto di liquami, letami e digestato su strade pubbliche o ad uso pubblico deve avvenire nel rispetto del **Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)** e delle norme locali di polizia urbana.

2. I contenitori, le botti e i mezzi di trasporto devono essere perfettamente stagni, a tenuta e dotati di idonei dispositivi di chiusura delle valvole per evitare qualsiasi perdita, sgocciolamento, dispersione di materiale o esalazione odorigena lungo il percorso.

3. Il transito dei mezzi adibiti al trasporto dei reflui deve essere effettuato, ove tecnicamente possibile, evitando l'attraversamento dei centri abitati, delle zone residenziali e delle aree a traffico intenso, privilegiando la viabilità periferica o podere e gli orari di minor impatto per la popolazione.

2.15.17 Deroghe e criteri di attuazione

1. Criteri per la concessione di deroghe: In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente, dal presente Titolo possono essere concesse motivate deroghe o autorizzate soluzioni tecniche equivalenti da parte dell'Autorità comunale/SUAP, previo parere vincolante di **ATS e ARPA Lombardia**, a condizione che il richiedente dimostri la sussistenza di documentate esigenze tecniche e garantisca un livello di tutela igienico-sanitaria ed ambientale non inferiore a quello previsto dal presente Regolamento.

2. Interventi in situazioni di rischio igienico-ambientale: Qualora sussista un concreto e imminente pericolo di inquinamento ambientale o di danno alla salute pubblica, il Comune — su proposta di ATS o ARPA — ordina al titolare dell'allevamento l'esecuzione di opere di adeguamento anche parziali, fissando termini ridotti di adempimento.

3. Fattori di rischio critico: Rientrano tra le situazioni di rischio che giustificano l'adozione di provvedimenti d'urgenza e termini abbreviati di adeguamento:

a) Un'autonomia di stoccaggio degli effluenti (vasche/concimaie) complessivamente inferiore al 50% di quella minima obbligatoria prevista dalla Direttiva Nitrati;

b) Presenza di concimaie o vasche con evidenti lesioni, difetti strutturali o privi dei requisiti idonei a impedire la dispersione di percolati e colaticci nel sottosuolo o nei corsi d'acqua;

c) Presenza di stoccaggi costituiti da lagoni in terra privi dell'idonea impermeabilizzazione a tenuta o non supportati dallo studio idrogeologico di verifica della sicurezza delle falde.

ALLEGATO A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INOTTEMPERANZA ALLE NORME DEL PRESENTE TITOLO:

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento che siano già punite da specifiche leggi statali o regionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: *in materia ambientale e tutela delle acque ex D.Lgs. 152/2006, edilizia ex D.P.R. 380/2001, sicurezza alimentare, codice della strada*), si applicano esclusivamente le sanzioni edittali, accessorie e le procedure previste dalle relative normative nazionali e regionali di settore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

1. Normativa Statale in materia sanzionatoria e poteri locali

- **Legge 24 novembre 1981, n. 689** e s.m.i. (*"Modifiche al sistema penale"*), con particolare riferimento agli Artt. 10 (Sanzioni edittali), 13 (Accertamenti) e 16 (Pagamento in misura ridotta);
- **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)** e s.m.i. (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), con particolare riferimento all'**Art. 7-bis** (*Sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali*) e agli Artt. 50 e 54 (Competenze e ordinanze del Sindaco).

2. Normativa Statale Ambientale e Zootecnica

- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e s.m.i. (*"Norme in materia ambientale - Codice dell'Ambiente"*), con particolare riferimento all'Art. 94 (Tutela delle acque potabili), Art. 112 (Utilizzazione agronomica) e Art. 135 (Sanzioni);
- **Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016** (*"Criteri generali e norme tecniche regionali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue"*).

3. Normativa Regionale (Regione Lombardia)

- **Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31** e s.m.i. (*"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"*), che ha abrogato e sostituito la L.R. 37/1993;
- **Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24** e s.m.i. (*"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"*);
- **Programma d'Azione Regionale per l'applicazione della Direttiva Nitrati (91/676/CEE)** e relative **D.G.R. attuative** in materia di utilizzazione agronomica e riduzione delle emissioni di ammoniaca (es. D.G.R. n. XI/5615/2021 e s.m.i.).

4. Normativa Comunale

- **Deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 28/9/01 'Regolamento per la disciplina delle sanzioni conseguenti alle violazioni dei regolamenti ed alle ordinanze comunali**